



*Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*  
Ministeri – Enti Pubblici – Università – E. P. Ricerca – Aziende Autonome – Comparto Sicurezza  
Agenzie fiscali – Presidenza del consiglio  
**COORDINAMENTO NAZIONALE DIRIGENTI MINISTERIALI**  
**COORDINATORE GENERALE**

Roma 6 maggio 2011

Coordinatore Generale

**Al Ministro della Difesa**  
**Gabinetto del Ministro.**  
**E p.c. Ministro funzione pubblica**

**Oggetto: Ordinanza ministeriale del Ministero della Difesa militarizzato – D.Lgs 15 marzo 2010, n.66 –**

**D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 – D.P.R. 15 dicembre 2010, n.270.**

- a. art. 2, DPR 18 novembre 1965, n.1481;
- b. art. 2 c. 2-3-4 D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29- ;
- c. art.11 c.4 a), b) e d), art.19 legge delega 15 marzo 1997, n.59; art. 3 c.2, art.4 c. 1-3-4-5-6, art.6 c.2 del D.Lgs 30 luglio 1999, n.300
- d. lett. 15/02/2011–26/05/2010-10/07/2009-18/03/2008-UILPA-COORDINAMENTO NAZIONALE DIRIGENTI MINISTERIALI.

La scrivente organizzazione sindacale denuncia l'antinomia giuridica dell'inserimento dell'ordinamento del Ministero della Difesa, nell'ordinamento militare delle F.A. (Forze Armate) ponendo lo stesso de facto fuori dall'arco costituzionale degli altri ministeri della Repubblica, quindi in palese disarmonia con quanto stabilito dall'art.2 comma 4 di cui in rife.b), che stabilisce uno specifico regolamento per le <sole> F.A.. Questa O.S. non capisce la natura e la necessità di tale novello Ordinanza Militare <operativo>, che impropriamente <ingloba> l'ordinamento tecnico-amministrativo del Ministero della Difesa.

Il Ministero della difesa è nato nel 1962 con la legge delega 1862/1962, rinnovata con la 1058/1964 e ripresa dall'art. 20-21 della L.300/1999, applicativa della legge delega 59/1997 di riforma dei Ministeri della Repubblica di cui in rife. a), b) e c).

Il Ministero della Difesa comprende le F.A. e non il contrario ovvero le F.A. non comprendono il Ministero della Difesa.

L'antinomia dei novelli 66 e 90 del 15 marzo 2010 è stata riscontrata anche e soprattutto con lo stesso preambolo, che riprende la delega al Governo della semplificazione e trasparenza delle leggi; invece il Codice militare medesimo ed il regolamento applicativo realizza una nuova organizzazione ordinamentale del Ministero della Difesa caratterizzata dalla militarità.

In tale contesto non può non rilevarsi che lo status giuridico del ruolo <unico> del personale civile non dirigenziale e dirigenziale anche con specificità tecnico-scientifica professionale è stato modificato senza ascoltare le numerose indicazioni di questa O.S. in rife. d) come previsto dall'art.19 L.D.59/1997, che regola il momento partecipativo delle OO.SS all'organizzazione del lavoro pubblico per legittimare l'ordinamento medesimo e lo status giuridico.

Tutto questo ha portato l'ordinamento ministeriale della difesa ad una effettivo disancoraggio dai principi fondamentali delle predette leggi delega e primarie subcostituzionali (rife.a-b-c), dove viene stabilito e sancito senza ombra di dubbio lo status giuridico <unico> del personale ministeriale, quindi, civile, e non <duale> con aggiunta della impropria supremazia della <militarità>. Tale presa di posizione politica ha portato ad una disattenzione a quanto più volte raccomandato dal Parlamento al Governo sulla necessità di attivare rapidamente la civilizzazione dell'Area tecnico-amministrativa e tecnico industriale della Difesa per poter ottemperare ai compiti tecnico-amministrativi – industriali, che lo stesso Parlamento aveva assegnato solo al personale tecnico ministeriale (rife.a) come recepito anche nell'art.45 dal Codice militare. In pratica questa O.S. non capisce questa grave disattenzione all'art.2 comma 4, D.Lgs 29/1993 che sanziona in modo definitivo la separazione dell'ordinamento <operativo> militare delle F.A., dall'ordinamento tecnico-amministrativo e tecnico industriale ministeriale. In merito a questo si pongono in evidenza anche le contraddizioni giuridiche negli articoli dell'ordinamento delle F.A. in oggetto allorché prevedono corpi militari tecnico-amministrativi e tecnico-industriali e scientifici (sperimentazione - Arsenali e stabilimenti navali con manodopera civile) oltre ad uffici tecnici retti esclusivamente da personale <operativo> militare nell'area tecnico – amministrativa dello stato. In netta contraddizione con la funzione istituzionale delle F.A., che è squisitamente operativa, annullando, al contempo, lo status giuridico del RUOLO UNICO del personale civile dirigenziale e non dirigenziale, ministeriale, già in possesso di tutte le specificità tecnico-amministrative professionali della nostra società civile (ingegneri di ogni specializzazione, biologi, architetti, fisici, chimici, geologi, periti industriali di ogni specializzazione, geometri etc.). In definitiva questa debordazione giuridica nella militarità ordinamentale ministeriale, aggravata dalla supremazia gerarchica impropria, ha portato ad una evidente violazione della sfera di competenza dei funzionari dello stato (art.97 Costituzione).

Questa O.S. in definitiva non può fare a meno di rappresentare che non si può costruire una struttura ordinamentale di un ministero fondamentale dello Stato quale il Ministero della Difesa su una fondazione che poggia sull'argilla e non sul bed rock.

Questa struttura è destinata nel tempo a crollare soprattutto in termini di controllo della spesa pubblica già aggravata dal pagamento di funzioni <civili> con onerose tariffe operative militari.

In relazione alla gravità giuridica istituzionale di quanto sopra indicato questa O.S. invita il Sig. Ministro ad un immediato tavolo costruttivo di <Rifondazione> civile dell'area tecnico-amministrativa-industriale dello stato per la Difesa esterna con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, tecnici e amministrativi, nel rispetto dei principi costituzionali e delle regole e competenze del lavoro, questo anche per riattivare un necessario parallelo riordinamento e riduzione delle F.A. in senso <operativo>, già auspicato da oltre un decennio e mai attuato in termini concreti.

per **IL COORDINATORE GENERALE**  
**Dott. Mauro NESTA.**

Ing. Vittorio TOTA